



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici
luisa.ricci@regione.piemonte.it
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo

Classificazione

7.60.100, 1/2022A

Spett.le

Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion)

Via Faliceto, 24 – Manta di Saluzzo (CN)
fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it
Alla c.a. Dott. Luca Nari e Dott. Lorenzo Berra

E p.c.

- alle Organizzazioni professionali agricole
- ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria
- ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)
- all'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura (ARPEA)
- alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta e ai relativi Ordini Provinciali
- al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di AL-AT-CN-TO-AO
- al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli e Biella
- al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara
- al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle d'Aosta
- al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali
- al Settore attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica
- al Settore programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
- al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

Oggetto: Concessione deroga territoriale ai Disciplinari di Produzione Integrata per l'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l'impiego del formulato commerciale KANEMITE, a base di acequinocyl, per la difesa dagli acari su susino, impiego consentito per 120 giorni dal 5/07/2022.



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici
luisa.ricci@regione.piemonte.it
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Con riferimento alla richiesta pervenuta al Settore scrivente dalla Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura Piemontese (Agrion) prot. n. 1525/2022 del 21/07/2022, relativamente alla possibilità di impiegare il formulato commerciale Kanemite (contenente la sostanza attiva acequinocyl) per la difesa del susino contro il ragnetto rosso, l'acaro tetranychide *Panonychus ulmi*, considerato che:

- il Ministero della Salute ha autorizzato per 120 giorni in data 5 luglio 2022 l'impiego per situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 paragrafo 1 del Reg. CE n. 1107/2009) **del formulato commerciale KANEMITE, a base di acequinocyl, per la difesa del susino dall'acaro tetranychide *Panonychus ulmi***;
- gli attacchi di acari, visto il periodo di prolungata siccità e temperature elevate, continuano a rappresentare una minaccia per la coltivazione del susino in Piemonte, con rischio elevato di danni sullo sviluppo vegetativo delle piante e perdita della produzione;
- vi è una ridotta disponibilità di prodotti efficaci nel contenimento degli attacchi nei periodi di massima infestazione;

si concede

una deroga, valida per l'intero territorio regionale, per l'utilizzo del prodotto fitosanitario KANEMITE, a base di acequinocyl, contro il ragnetto rosso su susino per 120 giorni a partire dal 5 luglio 2022 sino al primo novembre 2022.

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.

È necessario inoltre il rispetto dell'art. 96, comma 9, 9 bis e 9 ter della L.R. n. 1/2019 come modificata dalla L.R. n. 25/2021 all'art. 41 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale - anno 2021) che prevede:

9. "Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi."



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici
luisa.ricci@regione.piemonte.it
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

9 bis. “Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettariifere extraflorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi”.

9 ter. “Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.”

Dott.ssa Luisa Ricci

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente:

Giovanni Bosio
Tel. 0114323721 – 335.6080044
giovanni.bosio@regione.piemonte.it